

Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

del 2 aprile 2014

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002¹ sugli embarghi (LEmb),
ordina:

Art. 1 Divieto di apertura di nuove relazioni d'affari

Agli intermediari finanziari è vietato aprire nuove relazioni d'affari:

- a. per le persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all'allegato;
- b. per le persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
- c. per le imprese e organizzazioni che sono di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a o b.

Art. 2 Controllo ed esecuzione

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) sorveglia l'esecuzione delle misure coercitive di cui all'articolo 1.

Art. 3 Obbligo di notifica

¹ Gli intermediari finanziari che intrattengono relazioni d'affari con persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all'articolo 1 lettere a–c devono notificare immediatamente tali relazioni alla SECO.

² La notifica deve contenere i nomi dei beneficiari, l'oggetto e il valore delle relazioni d'affari.

Art. 4 Disposizioni penali

¹ Chiunque viola l'articolo 1 della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.

² Chiunque viola l'articolo 3 della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.

³ Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri o confische.

RS 946.231.176.72

¹ RS 946.231

Art. 5 Pubblicazione

Il contenuto dell'allegato non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali né nella Raccolta sistematica del diritto federale.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 2 aprile 2014 alle ore 18.00.²

2 aprile 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

² La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 2 apr. 2014 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**).

*Allegato*³
(art. 1)

Persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie

³ Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell'allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.

